

DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE Ufficio IV

14 luglio 2011

Circolare n. 4

\_\_\_\_\_

#### **OGGETTO**

Comunicazione alle competenti Autorità nazionali delle notizie relative ad ipotesi di reati commessi all'estero.

Il decreto legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011 recante: "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" stabilisce al comma 1 dell'art. 38 che "Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato che giungano a sua conoscenza e che possano interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti".

L'inserimento di questo articolo all'interno del Capo V, intitolato "Funzioni in materia di controversie, di polizia giudiziaria e di assistenza giudiziaria", chiarisce inequivocabilmente rispetto al passato - il precedente art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 5 gennaio 1967 era invece inserito nel Capo dedicato alle "Attribuzioni di carattere amministrativo" - che al capo dell'ufficio consolare è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria.

Alle Direzione Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale.

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

# 1. Le funzioni del capo dell'ufficio consolare

Il capo dell'ufficio consolare, oltre ad avere le generali attribuzioni del pubblico ufficiale che non formano oggetto della presente circolare, svolge dunque le funzioni, con i relativi poteri e doveri, indicate dagli artt. 55 ("Funzioni della polizia giudiziaria") e 57 ("Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria") del codice di procedura penale, quale ufficiale di polizia giudiziaria, pur con i limiti indicati dallo stesso citato art. 38 del decreto legislativo n. 71/2011.

Al riguardo, si rammenta che già in base all'art. 1235 del codice della navigazione, per i reati commessi all'estero previsti all'interno di quel codice, i consoli sono ufficiali di polizia giudiziaria.

In particolare, per quanto concerne la comunicazione delle notizie di reato, si deve fare riferimento all'art. 347 del codice di procedura penale ("Obbligo di riferire la notizia di reato"), secondo cui "acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione".

Appare al riguardo opportuno calibrare tali attribuzioni rispetto alle effettive possibilità di intervento degli uffici consolari che svolgono la propria missione in un Paese straniero, sovrano sul proprio territorio, ed hanno quindi necessariamente una limitata operatività sia per quanto riguarda l'acquisizione delle notizie predette sia per quanto riguarda lo svolgimento di possibili accertamenti.

Al capo dell'ufficio consolare è attribuito solo un primo e sommario esame del fatto che dovrà poi trovare una valutazione tecnica decisiva da parte delle procure competenti. La comunicazione, che prescinde dunque da analisi dettagliate, dovrà contenere gli elementi essenziali di un'ipotesi di reato, lasciando al magistrato competente l'individuazione della fattispecie di reato cui corrisponde il fatto oggetto della notizia.

#### 2. La notizia di reato

Nonostante l'art. 38 faccia riferimento alle "ipotesi di reato", tale espressione può essere senz'altro assimilata alle "notizie di reato" di cui agli artt. 330 e seguenti del codice di procedura penale. Per "reato" bisogna poi intendere tutti gli atti contrari alla legge cui consegue l'irrogazione di una sanzione penale.

L'obbligo del capo dell'ufficio consolare è quello di informare le competenti autorità nazionali di tutti i reati che possono interessare la giustizia italiana, e, laddove richiesto, di provvedere agli accertamenti che è possibile effettuare da parte di una Rappresentanza consolare italiana all'estero come sopra specificato.

Non dovranno essere prese in considerazione le dicerie, i sospetti, i fatti completamente privi di elementi di rilevanza penalistica e le notizie anonime. La comunicazione della notizia di reato dovrebbe invece contenere un'esposizione degli elementi essenziali del fatto (tra cui le circostanze in cui è avvenuto e i mezzi con cui eventualmente è stato realizzato) e le fonti di prova, qualora note. Se possibile, l'ufficio consolare comunicherà anche le generalità dell'autore del reato e della persona offesa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Secondo l'art. 357 del codice penale (Nozione del pubblico ufficiale), "Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi". Ai sensi dell'art. 361del codice penale "il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione."

## 3. In quali casi effettuare la comunicazione dell'ipotesi di reato

La comunicazione della notizia di reato dovrà essere effettuata in tutti i casi che possano interessare la giustizia italiana. In particolare, le ipotesi di reato di cui con maggiore probabilità il capo di un ufficio consolare viene frequentemente a conoscenza ricorrono nel caso in cui un connazionale possa essere individuato quale autore del reato (a) e nel caso in cui ne sia vittima (b).

(a) Nel caso in cui un cittadino italiano sia autore di un reato all'estero, il capo dell'ufficio consolare deve in ogni caso assolvere all'obbligo di informativa dell'ipotesi di reato. La comunicazione non è rimessa alla libera scelta del capo dell'ufficio consolare, il quale non potrà sottrarsi su richiesta del connazionale fermato o detenuto all'estero. Le funzioni di protezione e assistenza consolari al connazionale detenuto, ugualmente previste dalla legge consolare, devono essere infatti tenute distinte dagli obblighi di polizia giudiziaria che hanno come unico scopo il corretto funzionamento della giustizia italiana. Il capo dell'ufficio consolare potrebbe decidere di non effettuare la comunicazione solamente quando appaia evidente che il fatto sanzionato all'estero come illecito penale non sia considerato come tale in Italia.

L'obbligo di informativa deve essere comunque assolto nei casi di cui agli artt. 7 ("Reati commessi all'estero") e 9, comma 1, del codice penale ("Delitto comune del cittadino all'estero").

(b) Parimenti la comunicazione dovrà essere effettuata nel caso in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino italiano, nei casi previsti dall'art. 10 del codice penale ("Delitto comune dello straniero all'estero").

Anche al di fuori di questi due casi, il capo dell'ufficio consolare è tenuto a comunicare ulteriori eventuali notizie di reato che ritenga possano interessare la giustizia italiana.

## 4. I destinatari della notizia di reato

La notizia di reato dovrà essere comunicata alla Procura della Repubblica, ed inviata per conoscenza al Ministero della Giustizia — Dipartimento per gli Affari di Giustizia — Direzione Generale della Giustizia Penale, al Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale della Polizia Criminale — Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, alle Questure competenti e all'Ufficio IV di questa Direzione Generale. Nel caso in cui il reato sia commesso nella sede dell'ufficio consolare ovvero ne sia vittima o autore un dipendente dello stesso ufficio, la notizia di reato dovrà essere comunicata per conoscenza anche all'Ispettorato Generale di questo Ministero.

L'Ufficio IV di questa Direzione Generale è infatti competente in materia di protezione e assistenza agli italiani all'estero, cooperazione giudiziaria internazionale, coordinamento delle attività consolari inerenti la protezione e l'assistenza degli italiani all'estero e assistenza ai detenuti. All'Ispettorato Generale di questo Ministero compete invece vigilare sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione.

Per individuare la Procura competente il capo dell'ufficio consolare dovrà invece utilizzare i criteri indicati dall'art. 10 del codice di procedura penale: residenza, dimora, domicilio del connazionale. Laddove tali criteri non risultassero utilizzabili in casi specifici, le informative di cui al citato art. 38 decreto legislativo n. 71/2011 dovranno essere inoltrate alla Procura della Repubblica di Roma.

## 5. In che momento effettuare la notizia di reato

L'obbligo di informare la Procura italiana competente dovrà essere assolto il più rapidamente possibile, non appena il capo dell'ufficio consolare venga a

conoscenza di un reato che possa interessare la giustizia italiana. Appare opportuno chiarire al riguardo che il capo dell'ufficio consolare non deve necessariamente attendere che venga pronunciata una sentenza di condanna (definitiva o meno) nel Paese in cui l'illecito è stato commesso. La notizia va resa "senza ritardo", come prescritto dal citato art. 347 del codice di procedura penale.

# 6. Conseguenze della omissione della notizia di reato

Si ricorda che il dovere di comunicare la notizia di reato costituisce un preciso obbligo giuridico, la cui omissione può essere sanzionata dall'art. 361, comma 2, del codice penale,<sup>2</sup> che rafforza in pena detentiva la sanzione prevista per la mancata comunicazione da parte di un pubblico ufficiale.

## 7. Delega delle funzioni di polizia giudiziaria

Il capo dell'ufficio consolare può delegare le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 71/2011, secondo cui "il capo di ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché quelle il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare".

Si attira l'attenzione sull'estrema delicatezza dell'obbligo che incombe sui capi degli uffici consolari di comunicare nelle modalità indicate le ipotesi di reato.

Il Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie ZUPPETTI

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In base all'art. 361 del codice penale (vedasi nota 1) "il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".